



Repertorio n. 7829

Raccolta n. 4304

**Verbale di assemblea straordinaria dei soci di società
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventisette giugno duemilaventitré

(27/6/2023)

alle ore quindici e minuti quindici, a Roma, nella sede dell'Automobile Club d'Italia, in via Marsala 8.

Avanti a me avv. Raimondo Zagami, notaio a Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Comparizione delle parti

E' comparso:

- **Aurelio FILIPPI FILIPPI**, nato a Lecce il 23 maggio 1945 e domiciliato per la carica a Roma, via Stanislao Cannizzaro 83/A (c.f. FLP RLA 45E23 E506I).

Certezza dell'identità personale

Dell'identità personale del comparente io notaio sono certo.

Richiesta di verbalizzazione

Il comparente mi chiede di redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci della società **"ACI GLOBAL SERVIZI SOCIETA' PER AZIONI"**, unipersonale, con sede a Roma, via Stanislao Cannizzaro 83/A, col capitale di euro 10.000.000 interamente versato, iscritta nel registro imprese di Roma col numero di codice fiscale 08242390014, REA 1018040, riunita senza previa convocazione in questo luogo, in questo giorno e a quest'ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- Modifica dell'art. 5 dello statuto in tema di partecipazione al capitale della società.

Presidenza dell'assemblea

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il comparente Aurelio FILIPPI FILIPPI, il quale,

constatato e dato atto:

- che l'assemblea dei soci non è stata convocata;
- che è, comunque, intervenuto in assemblea l'intero capitale di piena proprietà dell'ente pubblico non economico **"Automobile Club d'Italia - A.C.I."**, con sede a Roma, via Marsala 8, codice fiscale 00493410583, in persona del presidente Angelo STICCHI DAMIANI;
- che del consiglio di amministrazione sono fisicamente presenti egli stesso presidente Aurelio FILIPPI FILIPPI e i consiglieri Giampiero SARTORELLI e Giulio PES DI SAN VITTORIO; sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione i consiglieri Monica ROCCATO e Giovanna CIPOLLA;
- che del collegio sindacale è fisicamente presente il presidente Guido DEL BUE; è collegato mediante mezzi di telecomunicazione il sindaco Chiara Francesca FERRERO; è

Avv. Raimondo Zagami

NOTAIO A ROMA

Viale Tiziano 19

00196 Roma

rzagami@notariato.it

www.zagami.it

REGISTRATO A
ROMA 4

il 4 luglio 2023

al n. 22785

serie 1T

euro 356,00

assente il sindaco Claudio LENOCI;

- che ai sensi dell'art. 11 dello statuto non è richiesto il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso una banca (art. 2370 comma 2 c.c.);

- che i presenti hanno sottoscritto il foglio presenze che viene allegato al presente atto distinto con la lettera "A";

dichiara

di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché degli intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione e, pertanto, regolarmente costituita, perché "totalitaria", l'assemblea straordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 9 dello statuto e ai sensi dell'articolo 2366 comma 4 c.c. - in quanto è rappresentato l'intero capitale e partecipa la totalità dei componenti l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti l'organo di controllo - e la invita a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Esposizione del presidente e discussione

In apertura di seduta gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione del punto all'ordine del giorno, il presidente espone che per consentire il conferimento nella società "VENTURA S.P.A." delle partecipazioni in codesta società appartenenti ad "Automobile Club d'Italia - A.C.I." - allorquando sarà perfezionata l'operazione come deliberata dal Consiglio generale di ACI tenutosi oggi - si rende necessario preliminarmente modificare il testo dello statuto.

"VENTURA S.P.A." è una società interamente posseduta da "Automobile Club d'Italia - A.C.I.", che assumerà così una funzione di società "holding", divenendo titolare delle partecipazioni di "Automobile Club d'Italia - A.C.I." in codesta società.

In base ad autorevole parere commissionato dalla società "VENTURA S.P.A.", infatti, si ritiene compatibile con le prescrizioni del d.lgs. 175/2016 il mantenimento da parte dell'ente pubblico non economico "Automobile Club d'Italia - A.C.I." di partecipazioni societarie indirettamente tramite società "holding" pure.

L'art. 5 comma 4 dello statuto nel testo attuale prevede che il capitale della società deve essere detenuto in via maggioritaria dall'ente pubblico non economico "Automobile Club d'Italia - A.C.I.". Per consentire e per fugare ogni dubbio circa l'operazione di conferimento sopra citata, il presidente propone di introdurre nella anzidetta norma l'inciso "anche indirettamente", così che "Automobile Club d'Italia - A.C.I." possa essere titolare del capitale "anche indirettamente" per il tramite della società "holding".

Votazione

L'assemblea, preso atto di quanto riferito e proposto dal

presidente, dopo breve ed esauriente discussione, votando per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- Di prevedere che il capitale della società possa essere detenuto dal socio "Automobile Club d'Italia - A.C.I." anche indirettamente, modificando l'art. 5 comma 4 dello statuto nel modo seguente:

"Il capitale della società deve essere detenuto, anche indirettamente, in via maggioritaria dall'ente pubblico non economico "Automobile Club d'Italia - A.C.I.".

Chiusura dell'assemblea

Non avendo alcuno chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti venticinque.

Statuto

Lo statuto, come sopra modificato, si allega al presente atto distinto con la lettera "B" per essere depositato nel registro delle imprese, a norma dell'art. 2436 ult. comma c.c.

Allegati

"A" Foglio presenza

"B" Statuto

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Lettura

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale dichiara che è conforme alla sua volontà.

Scrittura

Scritto a mia cura con mezzi informatici e da me completato a mano in sei pagine di tre fogli.

Orario delle sottoscrizioni

Sottoscritto alle ore quindici e minuti quaranta.

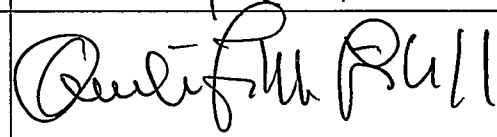
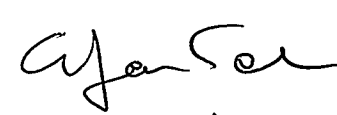
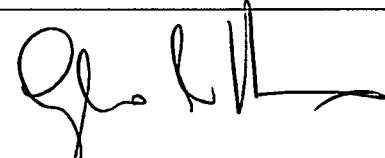
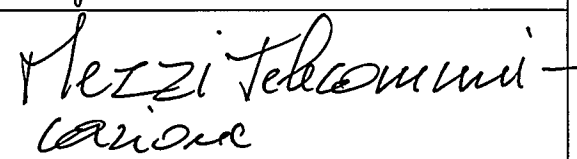
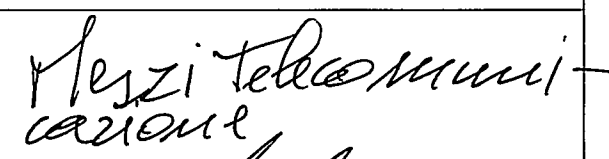
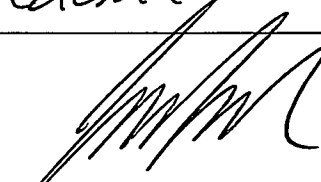
Firmato: FILIPPI FILIPPI Aurelio, Raimondo Zagami Notaio, L.S.

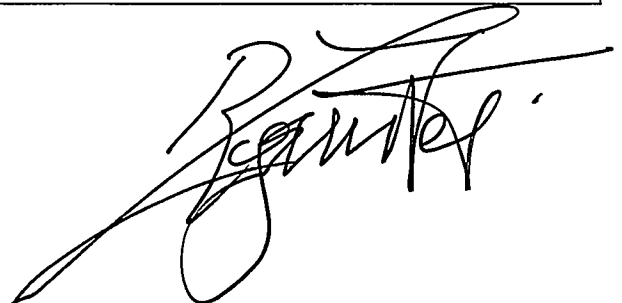
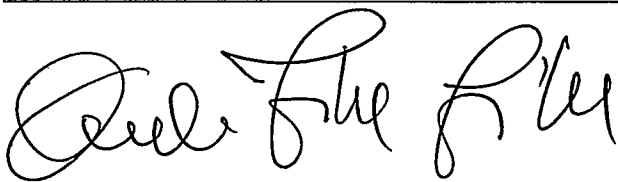
Allegato "A" all'atto raccolta n. 4304

"ACI GLOBAL SERVIZI SOCIETA' PER AZIONI"
con sede a Roma, via Stanislao Cannizzaro 83/A
iscritta nel registro imprese di Roma col numero di codice fiscale 08242390014

Assemblea straordinaria del 27 giugno 2023

FOGLIO PRESENZE

Socio Automobile Club d'Italia - A.C.I. Rappresentato dal presidente Angelo STICCHI DAMIANI	
Presidente del consiglio di amministrazione Aurelio FILIPPI FILIPPI	
Consigliere Giampiero SARTORELLI	
Consigliere Giulio PES DI SAN VITTORE	
Consigliere Monica ROCCATO	
Consigliere Giovanna CIPOLLA	
Presidente del collegio sindacale Guido DEL BUE	
Sindaco effettivo Chiara Francesca FERRERO	
Sindaco effettivo Claudio LENOCI	Assente



STATUTO

Titolo 1°

Denominazione - Sede - Durata

ART. 1

La Società per Azioni denominata "**ACI GLOBAL SERVIZI Società per Azioni**", in breve "**ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A.**" è regolata dal presente Statuto. ACI GLOBAL SERVIZI è una Società strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobile Club d'Italia (ACI).

ART. 2

La Società ha sede legale nel Comune di Roma.
La società ha altresì sede secondaria in Milano.
La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deliberata dall'organo amministrativo.
L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere anche altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali ed agenzie. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci.

ART. 3

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Titolo 2°

Oggetto Sociale

ART. 4

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività a favore di società ed enti operanti nel settore industriale:

- gestione di parchi di autoveicoli, di mezzi speciali e di altri beni strumentali, anche di proprietà di terzi;
- acquisto, permuta, locazione, anche passiva, e la cessione dei beni suddetti, nonché dei relativi diritti;
- impianto e esercizio di officine di manutenzione, adattamento, riparazione e assistenza tecnica relativamente ai beni suddetti.
- pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporti terrestri.
- attività di commercio e, pertanto, l'acquisto, la vendita e la permuta di veicoli nazionali ed esteri, sia nuovi che usati.

La Società ha inoltre per oggetto l'organizzazione, il coordinamento e la prestazione di servizi di assistenza

relativi alla mobilità, e segnatamente quelli riguardanti l'assistenza ai veicoli, all'abitazione ed alla persona, in collaborazione con le competenti Autorità ed Enti; l'organizzazione e l'esercizio di centrali, di reti operative o di attività comunque connesse e/o conseguenti, inclusa l'attività di promozione telefonica e/o telematica per lo svolgimento di prestazioni e servizi di qualunque tipo, ad uso proprio e di terzi committenti; gestione di reti peritali e servizi in genere per il mondo assicurativo; l'attività di noleggio di autoveicoli e motoveicoli; l'attività di autotrasporto di cose in conto terzi sia nazionale che internazionale, nonché l'attività di autoriparazione, così come disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 122 e successive disposizioni nonché dal relativo regolamento di esecuzione e da ogni altra disposizione normativa e/o attuativa; l'organizzazione e l'esercizio di reti operative per l'attività di manutenzione delle strade con pulizia e lavaggio delle aree interessate da incidenti o altri eventi, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante recupero dei detriti solidi dispersi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, nonché aspirazione ed il prelievo dei liquidi e dei residui inquinanti versati di dotazione funzionale dei veicoli, in collaborazione con Autorità ed Enti.

La società, nei limiti delle finalità sociali e nel rispetto delle norme di legge, ha altresì per oggetto l'attività di commercio all'ingrosso, anche in via telematica, di mezzi di soccorso, ricambi ed accessori per veicoli a motore, di ogni altro bene utilizzato nell'esecuzione dell'attività di manutenzione di tali veicoli e di gestione di officine di assistenza e riparazione meccanica e di carrozzeria, e di ogni altro prodotto collegato o complementare nonché l'attività di intermediazione, agenzia o distribuzione in tale commercio.

La Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Italia nel rispetto delle regole di "governance". La società può, pertanto, compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale; l'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le

finalità istituzionali dell'ACI.

Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta del servizio.

Essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa la prestazione di attività professionale rientrante tra quelle previste dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, nonché l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata dal D.lgs.58/98

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La società potrà inoltre - strumentalmente al raggiungimento dell'oggetto sociale - svolgere anche attività di gestione di servizi amministrativi (comprese richieste, ritiri, presentazioni, depositi di atti e documenti e relative formalità presso uffici pubblici e privati), nonché la prestazione di servizi di consulenza specialistica su problematiche di natura societaria e fiscale ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di operazioni societarie, di servizi contabili e di tesoreria, nonché attività di gestione del Personale, di acquisto di beni e servizi, così come attività relativa a servizi informatici e tecnologici in favore di imprese e società controllate o collegate. Inoltre, la società potrà svolgere, per conto di terzi, attività di raccolta ed elaborazione di dati, documentazione ed informazioni relativi alla soddisfazione della clientela.

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Automobile Club d'Italia. Essa è sottoposta all'influenza determinante di ACI, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con le indicazioni di ACI. Adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali e opera nel rispetto di quanto previsto a tal fine dal presente Statuto, dalle regole di "governance" e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi normati da ACI.

La società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta e recepisce le regole contenute nel "Regolamento di governance delle società controllate da Aci" approvato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia - A.C.I. pubblicato sul sito istituzionale www.aci.it, che definisce i principi di governo delle società controllate, direttamente o

indirettamente, quali strumenti attraverso i quali l'ente realizza indirettamente le proprie finalità istituzionali.

Titolo 3°

Capitale Sociale

ART. 5

Il capitale sociale è di euro 10.000.000,00 (diecimilioni) ed è suddiviso in numero 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie, del valore di nominali euro 1 (uno) ciascuna, nominative ed indivisibili di fronte alla Società.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il titolo azionario è dematerializzato. A richiesta del socio, si rilascia, in forma cartacea, un certificato che attesta l'iscrizione a libro soci per permettere al socio l'esercizio dei diritti sociali. Nel libro soci sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime. Le azioni sono trasferibili liberamente. Con deliberazione dell'assemblea ordinaria potranno essere emesse obbligazioni al portatore o nominative nei limiti e alle condizioni di legge.

Il capitale della società deve essere detenuto, anche indirettamente, in via maggioritaria dall'ente pubblico non economico "Automobile Club d'Italia - A.C.I."

Il capitale può essere aumentato mediante conferimento di beni in natura e di crediti, con le modalità di cui agli artt. 2342 ss. c.c.

ART. 6

Le partecipazioni dei soci ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili. Con deliberazione dell'assemblea ordinaria potranno essere emesse obbligazioni al portatore o nominative nei limiti e alle condizioni di legge.

ART. 7

Il socio che desidera alienare le proprie azioni o parte di esse, dovrà darne avviso al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando le condizioni della cessione. Il Consiglio di Amministrazione le offrirà in prelazione agli altri soci in proporzione alle rispettive loro partecipazioni, stabilendo i termini e le modalità per l'esercizio della prelazione stessa.

Nel caso di aumento del capitale sociale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai possessori delle vecchie azioni. La deliberazione assembleare di aumento deve stabilire le modalità per l'esercizio del diritto di opzione, nonché quelle per i versamenti.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Titolo 4°

Assemblea

ART. 8

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per deliberare sulla nomina di amministratori, sindaci e Presidente del Collegio Sindacale, sulla determinazione dell'importo complessivo del compenso spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nonché dei sindaci e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dal Codice Civile.

L'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364 Cod. Civ.; in tal caso gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione, le ragioni del differimento.

Quella straordinaria è convocata per deliberare nei casi prescritti dal Codice Civile, in particolare sono di sua competenza:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 16 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.

ART. 9

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

Pur senza il rispetto delle suddette formalità di convocazione, le assemblee saranno validamente costituite qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi assistano la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi in carica.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea ordinaria convocata per le deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio, la nomina e la revoca delle cariche sociali, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

ART. 11

Ogni socio potrà farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta che sia confermata da lettera giunta alla società direttamente dal socio. La delega, che non può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo ed ai dipendenti della Società, può essere rilasciata anche per più assemblee nei limiti previsti dalla legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico in caso di organo amministrativo monocratico. In caso di assenza o impedimento dei predetti, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti i quali inoltre designano il segretario della stessa, anche non socio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona designata dagli intervenuti.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente

ART. 12

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da verbale redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione che verrà firmato da chi ha presieduto, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Il libro dei verbali è affidato in custodia alla presidenza del Consiglio di Amministrazione.

Le copie degli estratti dei verbali saranno certificati come conformi dal Presidente.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, sull'apposito libro delle assemblee.

Titolo 5°

Amministrazione della Società

ART. 13

La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri.

L'organo amministrativo è nominato dalla assemblea con la maggioranza di cui all'art. 10. In caso di Organo amministrativo collegiale, l'assemblea provvede a nominare il Presidente.

Il Direttore Generale è nominato dalla Assemblea.

L'Amministratore Unico o i Consiglieri, nel rispetto delle previsioni di legge, possono non essere soci.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai componenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

Ai sensi dell'Art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la presenza al suo interno del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo salvo il minore limite in sede di prima applicazione della norma.

L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

ART. 14

Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli amministratori, si applicano le disposizioni di legge, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed, eventualmente, dalle Direttive ACI.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il Collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo

ART. 15

L'organo amministrativo può nominare procuratori determinandone la facoltà e la remunerazione.

Ove a composizione collegiale, al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione.

Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al Direttore Generale. Qualora non nominato, tali deleghe sono conferite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore generale è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

Il Direttore generale esercita i poteri conferitigli dall'Organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.

La retribuzione fissa e variabile del Direttore generale è determinata dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti per ACI.

ART. 16

L'Organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di corporate governance ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale. L'Organo amministrativo esercita, inoltre a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento e delle Direttive dell'ACI. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;
- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di

indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento e con le Direttive emanate dall'ACI;

- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;

- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal piano della performance; esamina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;

- riceve dall'Amministratore con deleghe o dal Direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità semestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del Consiglio;

- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe oppure dal Direttore Generale; esamina i resoconti di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;

- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di governance ACI;

- formula, proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;

- esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore generale ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio;

- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;

- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;

- predispone annualmente, e contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i

risultati raggiunti;

- istituisce e sopprime sedi secondarie;
- adegua lo statuto a disposizioni normative.

L'Organo amministrativo potrà nominare il suo Segretario anche non socio o estraneo al Consiglio stesso.

Quando l'Amministrazione della Società è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente.

ART. 17

Laddove sia istituito l'organo amministrativo collegiale, il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio sindacale.

Le riunioni dell'Organo amministrativo potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea; di visionare, ricevere o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Verificatisi tali requisiti, l'Organo amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

L'Organo amministrativo può avvalersi della consulenza di esperti che potranno essere chiamati a partecipare alle

riunioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.

ART. 18

In presenza di Consiglio di amministrazione, le riunioni dell'Organo amministrativo sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato dal Presidente.

ART. 19

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo amministrativo collegiale è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.

ART. 20

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero all'Amministratore unico, al Consigliere delegato, ove designato, e al Direttore Generale nei limiti delle deleghe ricevute.

Titolo 6°

Collegio sindacale e Revisione Legale

ART. 21

Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, il collegio vigila:

- sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento di Governance ACI;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento;
- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.

Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i sindaci

effettivi dall'assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia consentito di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea, tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI, all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Collegio sindacale deve garantire la presenza al suo interno, anche con riferimento ai Sindaci supplenti, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo salvo il minore limite in sede di prima applicazione della norma. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, ad essi subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote.

L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di legge e a quelli previsti da ACI nel Regolamento di Governance.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

ART. 22

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, l'Assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico

Titolo 7°

Chiusura Esercizio Sociale - Bilancio - Utili

ART. 23

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile.

ART. 24

Gli utili netti verranno così ripartiti:

- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- il residuo ai soci in proporzione delle rispettive azioni possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Titolo 8°**Scioglimento e liquidazione****ART. 25**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando una o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Titolo 9°**Rinvio****ART. 26**

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.

ART. 27

Per ogni controversia nascente dal presente atto viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma, fatte salve le inderogabili norme di legge sull'individuazione del foro competente.

Attestazione di conformità

Copia su supporto informatico in conformità dell'originale cartaceo munito delle prescritte firme, rilasciata per gli usi di cui all'art. 5 all. B al d.p.r. 642/1972 o esente da imposta di bollo ai sensi di legge.

Roma, 04/07/2023.

Firmato: Raimondo Zagami, Notaio a Roma

La presente copia, autenticata con firma digitale del notaio in formato standard PAdES, sostituisce l'originale a tutti gli effetti di legge (art. 22 d.lgs. 82/2005).

La validità della firma digitale è verificabile tramite:

- software lettore PDF con integrate funzioni di verifica (a es. il software gratuito Adobe Acrobat Reader);
- servizio del notariato italiano disponibile on-line nel sito <http://vol.ca.notariato.it>, oppure con altro analogo servizio on line (a es. postecert.poste.it, www.firma.infocert.it);
- software di firma/verifica conforme agli standard di firma digitale.